

N. R.G. [REDACTED]



CORTE DI APPELLO
DI ANCONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Ancona, nelle persone di

Dott. Guido Federico - Presidente -

Dott. Maria Ida Ercoli - Consigliere -

Dott.ssa Cecilia L.C.Bellucci - Consigliere rel -

A scioglimento della riserva espressa alla udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2023 nel procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da [REDACTED] avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Pesaro in data 31 gennaio 2023 nel proc. N. [REDACTED] avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio definite con sentenza [REDACTED] del [REDACTED] tra i coniugi [REDACTED] e [REDACTED]
Visti gli atti e i documenti del procedimento;
viste le memorie trasmesse nel termine concesso

PREMESSO

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pesaro accogliendo la richiesta avanzata da [REDACTED] per modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza [REDACTED] o [REDACTED] Tribunale di Pesaro, ha revocato l'assegno previsto a suo carico a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne [REDACTED] e l'obbligo del ricorrente di far fronte alle spese straordinarie.

Il Tribunale ha ritenuto superati e non più sussistenti i presupposti dell'obbligo di mantenimento dei genitori verso la figlia maggiorenne, dal momento che [REDACTED], completato il corso di studi inizialmente intrapreso, è stata assunta con contratto di apprendistato per 36 mesi e percepisce una retribuzione mensile netta di poco meno di 1000,00 euro sufficiente a garantire la piena indipendenza economica per persona singola, senza obblighi di mantenimento verso altri soggetti.

[REDACTED] ha impugnato il provvedimento contestando le ragioni poste a fondamento della decisione; deduce che il reddito mensile è inferiore a quello indicato e si aggira intorno ad euro 840,00 euro salvo incrementi per lavoro straordinario, che la natura

di contratto a tempo determinato ed il reddito mensile non garantiscono reale indipendenza economica, non consentendo alla figlia di far fronte in autonomia alle spese per esigenze quotidiane, abitazione ed utenze; documenta che la ragazza è ancora residente con la madre e sostiene che la posizione lavorativa neppure permetterebbe alla figlia di accedere alla stipula di un contratto di locazione, considerando che il mercato di fatto non lo consente a soggetto privo di stabile occupazione, se non con la garanzia di terzi.

Lamenta errore valutativo nell'aver considerato la mancanza "di obblighi di mantenimento verso altri" per giustificare l'adeguatezza del reddito della ragazza.

Chiede che sia confermato l'obbligo di contribuzione nella misura di 250 € mensili oltre spese straordinarie o nella somma anche inferiore che sarà stabilita.

Si è costituito [REDACTED] eccependo in via preliminare la inammissibilità del reclamo, nel merito contestandone le ragioni e chiedendo integrale conferma del provvedimento; il reclamato sostiene la adeguatezza dello stipendio percepito dalla figlia, la irrilevanza della natura temporanea dell'impiego, comunque di durata triennale, la ricorrenza dei presupposti per la revoca del contributo, avendo ormai la figlia trovato una collocazione nel mercato del lavoro, cosicché le vicende eventuali dell'occupazione volontariamente ricercata costituirebbero sviluppi successivi di un'autonomia economica e lavorativa ormai conseguita.

Il Procuratore Generale ha chiesto rigetto

OSSERVA

- 1) La preliminare eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività è infondata, in virtù della consolidata interpretazione per cui è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c., e non anche la comunicazione del cancelliere (cfr Cass. 22914/17); per il diverso profilo denunciato (genericità, riproposizione di questioni già affrontate e risolte) la eccezione è ugualmente infondata, avendo il reclamante articolato specifiche censure alla statuizione ed alle ragioni poste a fondamento.
- 2) Il reclamo merita parziale accoglimento.

La questione controversa risiede dallo stabilire se la figlia maggiorenne del ricorrente - reclamato, [REDACTED] titolare di occupazione lavorativa, abbia raggiunto la condizione di piena autonomia economica, costituente presupposto di revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore;

██████████ ha venti anni, risulta aver completato un corso di formazione per grafica pubblicitaria, è stata assunta nell'aprile 2022 con contratto di apprendistato part time della durata di 36 mesi, come commessa.

Le condizioni del divorzio siglate nel 2019 prevedevano a carico del padre il contributo di 250,00 euro mensili per ciascuno dei due figli, all'epoca entrambi minorenni, ed il concorso per il 50% alle spese straordinarie

L'obbligo del genitore di mantenimento del figlio ex art 147 cc non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore non dia prova, per quanto qui rileva, che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica. L'obbligo di mantenimento è rivolto ad accompagnare la prole verso la autonomia, nel rispetto delle aspirazioni ed opportunità legate al percorso formativo del minore divenuto maggiorenne, il protrarsi oltre la maggiore età, nei limiti ed alle condizioni tracciate dalla nutrita interpretazione giurisprudenziale, è proiezione delle ragioni di tutela della prole riconosciute dall'ordinamento (art 30 Cost); l'obbligo cessa nel momento in cui il figlio maggiorenne abbia raggiunto la possibilità di vivere con le proprie forze e non abbia più bisogno del contributo economico della famiglia di origine, o non ne abbia diritto qualora sia la sua inerzia o negligenza in un arco di tempo ragionevole la causa della non autosufficienza ;

La nozione di "completa autonomia", secondo il descritto quadro di riferimento, implica che l' affrancamento dal sostegno economico della famiglia possa dirsi raggiunto con sufficiente stabilità e sia valutabile in termini di autosufficienza.

La indagine deve ispirarsi a criteri di relatività, e va condotta in relazione al caso concreto;

la rilevanza di un impiego a tempo determinato non è rigidamente valutabile nell'uno o nell'altro senso, come anche si ricava dall'esame delle diverse situazioni e fattispecie alla base di decisioni rese in sede di legittimità. Al tendenziale riconoscimento di inidoneità del contratto di apprendistato a dimostrare la raggiunta indipendenza economica si affianca il principio interpretativo secondo cui l'impiego del figlio maggiorenne con contratto a tempo determinato può essere sufficiente, a determinate condizioni, a dimostrare il definitivo ingresso nel mondo del lavoro (cfr Cass n. 40282/2021 : *In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro,*

fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione “ ed in parte motiva ... “
...Naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica)”

Rilevano la entità delle retribuzioni percepite, la natura del contratto , la proiezione di stabilità che si accompagna alla situazione lavorativa del figlio in rapporto al percorso formativo ed occupazionale , alle opzioni disponibili secondo i profili professionali ed alle possibilità di utile collocamento, all'età del figlio.

Parte ricorrente - reclamata ha documentato il contratto di lavoro, che prevede l'assunzione nella qualità di apprendista commessa part-time per 36 mesi a 24 ore settimanali , parte reclamante ha prodotto buste paga del dicembre 2022 del gennaio 2023 che documentano uno stipendio base intorno agli 840 € (gennaio) e un maggior valore, superiore a 900 € per i mesi in cui sono state compiute attività di lavoro straordinario.

L'impiego di [REDACTED] non può dirsi corrispondente ad una completa autonomia ; il contratto di apprendistato ha anche funzione di formazione professionale ed è per sua natura un contratto che riserva spazio temporale ad acquisizione di competenze lavorative, la previsione di part-time esprime il conseguimento di una condizione reddituale incompleta rispetto all'inquadramento lavorativo di commessa ; il reddito mensile, oscillante tra 840 - 900 € o poco più in caso di lavoro straordinario non può dirsi corrispondente ad una retribuzione che consenta alla ragazza di vivere esclusivamente del proprio reddito, pur anche nella proiezione di durata triennale che il contratto prevede, non essendo realistica la possibilità di sostenere autonomamente le spese abitative e gli esborsi per le altre esigenze di vita ;

l'obbligo di contribuzione da parte del genitore è diretto a garantire al figlio condizioni di vita tendenzialmente analoghe a quelle godute durante la convivenza familiare fin quando non sia autonomo ed abbia acquisito una propria autosufficienza, di pari livello, maggiore o

inferiore alla condizione precedente, ma comunque collegata ad un percorso di formazione e di accesso al modo del lavoro che entrambi i genitori sono tenuti a supportare economicamente per i tempi ragionevoli di stabilizzazione, in caso di proseguita convivenza familiare ed analogamente in caso di disgregazione del nucleo.

L'assunzione all'età di vent'anni con contratto di apprendistato part-time quale commessa indica una condizione temporanea e da supportare in considerazione dell'età della ragazza, del fatto che si tratta - per quanto consta - del primo impiego e non qualificato rispetto al corso di studi, di un contratto che ha natura di per sè formativa, a tempo determinato e con reddito inidoneo a coprire gli oneri di abitazione e connessi, di sussistenza e di vita, e non esonera pertanto nessuno dei due genitori dal contributo; in tali complessive condizioni la natura "volontaria" della scelta occupazionale, sottolineata dal reclamato, non esprime il conseguimento della autosufficienza.

Va pertanto ritenuto la insussistenza dei presupposti per la revoca del contributo da parte del genitore non collocatario; la percezione di reddito proprio giustifica tuttavia una riduzione del quantum, alla misura che si stima adeguata di euro 150 mensili, fermo l'onere di contribuzione al 50% delle spese straordinarie

L'esito del giudizio giustifica compensazione delle spese tra le parti per entrambi i gradi

PQM

La Corte, pronunciando sul reclamo proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso il provvedimento del Tribunale di Pesaro data 31 gennaio 2023 determina in euro 150,00 mensili con rivalutazione annua secondo gli indici Istat, il contributo di mantenimento ordinario dovuto da [REDACTED] per la figlia maggiorenne [REDACTED], oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda di revoca.

Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi.

Ancona, 5 aprile 2023

IL CONSIGLIERE EST.

Dott.ssa Cecilia L.C.Bellucci

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Federico